

TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott.Gianfranco Villani	Presidente
dott.Andrea Gibelli	Giudice
dott.Laura De Simone	Giudice rel.

nel procedimento n.1/2012 R.G. di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis l.f.

promosso da

FE. LAMIERE DI FE. F. & C. S.N.C., in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in Mantova, omissis che li rappresenta ed assiste;

RICORRENTE

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato presso la cancelleria fallimentare in data 28 giugno 2012 la Fe. Lamiere di Fe. F. & C. S.n.c., in persona dei soci e amministratori Fe. F. e Ti. G., ha depositato accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis. l.f. chiedendone l'omologazione.

Sussiste innanzi tutto la competenza del giudice adito avendo sede la società ricorrente in Mantova (MN), via omissis.

L'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese il 4 luglio 2012, in ossequio alla previsione di cui al II comma dell'art.182 bis l.f..

Nel termine di 30 giorni dalla predetta pubblicazione nessun creditore ha proposto opposizione. Va considerato che il termine, che si computa dal giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, deve ritenersi scaduto in data 19 settembre 2012, trattandosi di termine processuale soggetto alla sospensione feriale, secondo il disposto dell'articolo 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non operando le ipotesi di esclusione previste dall'art. 92 della Legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1 e, non essendo applicabile neppure la deroga disciplinata dall'articolo 36 bis l.f., espressamente riferita ai termini per la proposizione dei reclami contro i decreti del giudice delegato del tribunale e contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

Osserva pure il Tribunale che nel caso di specie troverebbero applicazione l'art.6 D.L. n. 74/2012 convertito in L.n.122/2012, nonché l'art.67 septies del D.L. n.83/12 convertito in L.n.134/12, norme che, lette congiuntamente, tra gli interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, hanno previsto la sospensione dei processi per tutti i procedimenti pendenti al 20 maggio 2012 avanti al Tribunale di Mantova e comunque la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti anche introdotti successivamente.

Ritiene il Collegio che nella specie sussistano le condizioni d'urgenza che giustificano la prosecuzione del procedimento e quindi il giudizio di omologazione richiesto, poichè la deroga prevista al primo comma dell'art.6 menzionato, che regola in generale la sospensione dei processi pendenti presso il Tribunale di Mantova al 20 maggio - ma che prevede la facoltà per il giudice disporre la trattazione della causa in casi di particolare urgenza - deve trovare necessaria applicazione anche nelle ipotesi di procedimenti introdotti successivamente al 20 maggio ed in generale in tutte le ipotesi di cui agli ulteriori commi dell'art.6 (II, III e IV, ove si prevedono la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio per tutti gli altri procedimenti, anche davanti ad

uffici giudiziari differenti se le parti o i loro difensori abbiano sede o residenza in zone colpite dal sisma di cui ad uno specifico elenco), e questo nella lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, atteso che se nelle ipotesi da ultimo menzionate non fosse mai possibile un sindacato di urgenza da parte dell'autorità giudiziaria sarebbe evidente la disparità di trattamento per le parti dei processi pendenti presso il Tribunale di Mantova al 20 maggio 2012 e tutte le altre parti coinvolte in procedimenti introdotti successivamente o pendenti avanti ad altri uffici giudiziari.

Nel caso in esame l'urgenza va ravvisata nei tempi concordati con gli istituti di credito che erogheranno alla società nuova finanza, prevista nel piano ed indispensabile per eseguire il pagamento immediato dei creditori non aderenti all'accordo, termini convenuti negli accordi sottoscritti con il ceto bancario nel giugno del 2012, alla condizione che l'omologa dell'accordo pervenga entro il 30 settembre 2012, non potendo prevedersi, peraltro, alla data della stipula degli accordi con i creditori, l'inserimento dell'ufficio giudiziario di Mantova tra quelli previsti dall'articolo 6 sopra citato, essendo questa previsione stata contemplata solo in sede di conversione del D.L. n.83/12, avvenuta il 7 agosto 2012 con la L.134/12.

Nel merito va osservato che sussistono i presupposti e le condizioni indicate dal comma primo dell'art.182 bis. l.f., innanzi tutto essendo la Ferrarini Lamiere di Fe. F. & C. S.n.c. un imprenditore commerciale che svolge attività industriale nel settore della piegatura e grecatura di lamiera di ferro e acciaio e che ha provveduto al deposito di tutta la documentazione di cui all'art.161 l.f.. L'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta raggiunto con i creditori che rappresentano l'86,9% dell'indebitamento complessivo, ben oltre la maggioranza richiesta dalla legge, e la relazione redatta dal professionista, dott.Dino Piccagli, può ritenersi adeguatamente motivata nel certificare l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori che non vi hanno partecipato, i cui crediti sono stati quantificati

in complessivi € 535.193,00.

In particolare deve evidenziarsi che dall'importo sopra indicato dei creditori non aderenti vanno dedotti il debito nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia, creditore non aderente per €59.061,94, che ha comunque concesso alla società un piano di rientro della propria esposizione creditoria in 18 mesi con rate mensili e senza interessi, nonché il debito per TFR, considerato dal debitore nel novero dei creditori non aderenti per euro 169.773,74 ma che non è da corrispondere all'attualità versandosi in un'ipotesi di continuità aziendale. L'importo residuo dei creditori non aderenti è di euro 306.357,00, ed il regolare pagamento di questi appare ragionevolmente assicurato dallo smobilizzo del portafoglio ordini presso gli istituti di credito nel limite complessivo dei concessi 540.000,00, importo che dovrebbe congiuntamente consentire il normale soddisfacimento delle esigenze generate dalla gestione corrente.

Quanto al pagamento dei creditori aderenti, non vi sono ragioni allo stato che permettano di escludere l'attuabilità del business plan pluriennale attestata dal professionista, anche alla luce del patrimonio immobiliare personale della famiglia Fe. già segregato al fine di essere messo a disposizione della società.

Ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso di specie sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla società Fe. Lamiere di Fe. F. & C. S.n.c. con i creditori di seguito indicati:

omissis

che rappresentano l'86,9% dei crediti risultanti dal ricorso del debitore e dalla documentazione dallo stesso allegata ai sensi dell'art.161 l.f.,
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Registro Imprese e per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 20 settembre 2012

Il Presidente
Dott. Gianfranco Villani

IL CASO.it